



STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI
S.CROCE



**COMMERCIALISTI
REVISORI CONTABILI**

Dott. Riccardo Bartolommei
Rag. Carlo Carli Maltinti
Rag. Adriana Benelli
Dott.ssa Lucia Cioli

Santa Croce sull'Arno, li 20 aprile 2020.

A tutti i Sigg.ri Clienti

Loro sedi

COLLABORATORI

Rag. Stefano Terreni
(consulente del lavoro)
Dott.ssa Monica Masini
(commercialista – revisore contabile)
Dott. Luca Grossi
(commercialista – revisore legale)
Dott.ssa Benedetta Caponi
(commercialista)
Dott.ssa Paola Urti
(avvocato)

CIRCOLARE N. 24/2020

**NORMATIVA ANTI-CONTAGIO PER I LUOGHI DI LAVORO
ORDINANZA REGIONE TOSCANA N. 38 DEL 18.04.2020**

Le nuove raccomandazioni e prescrizioni, contenute nell'ordinanza del Presidente della Regione n. 38, riguardano sia le attività già aperte (esclusi ambienti sanitari, cantieri ed aziende dei servizi pubblici locali, per cui vale il protocollo condiviso il 14 marzo) sia le attività che dovranno riaprire. Si applicano anche a tutte quelle imprese che nel frattempo, in deroga ai codici Ateco autorizzati, hanno riaperto con il via libera delle Prefetture, a volte solo anche grazie al silenzio-assenso.

Le misure e il piano di sicurezza anti-contagio

Si riepilogano qui di seguito le principali prescrizioni previste dall'ordinanza della Regione Toscana n.38, emanata in data 18.04.2020:

Gestione degli spazi e delle procedure di lavoro

1. L'obbligo prima della riapertura dell'attività di effettuare sanificazione straordinaria dei locali (non è obbligatorio incaricare una ditta esterna), compresi gli impianti di aerazione (incaricare ditta specializzata), laddove presenti.
2. Il divieto di recarsi sul posto di lavoro e l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19. Il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi quotidianamente, all'inizio del turno di lavoro, il rispetto della presente disposizione, anche mediante autocertificazione da parte del dipendente (riportare su un documento la data, la temperatura di ogni dipendente e la firma dell'operatore).
3. Lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa è preferibile che avvenga individualmente, evitando contatti con altre persone. Laddove non fosse possibile, quando si utilizzano mezzi pubblici o mezzi privati, auto con massimo due persone, è fatto obbligo da parte del datore di lavoro di fornire al lavoratore mascherine e guanti monouso.

via Basili, 4/C - 1°e 2° piano
via San Tommaso, 5 - 1° piano
56029 S.Croce sull'Arno (Pisa)
Tel. +39 0571 322.54 – 0571 333.21
Fax +39 0571.327.10 - 383.336
info@sca.pi.it
www.sca.pi.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 01601690504

4. L'obbligo alla frequente e minuziosa pulizia delle mani, ad indossare guanti monouso e mascherine in tutte le possibili fasi lavorative. Il datore di lavoro fornisce ai propri dipendenti idonei mezzi detergenti per le mani, mascherine protettive e guanti monouso.
5. L'obbligo al rispetto di una distanza di sicurezza di almeno 1,8 m dagli altri lavoratori.
6. Quando nella riorganizzazione dei processi produttivi questa distanza non fosse possibile, dovranno essere inseriti elementi di separazione tra le persone oppure usate mascherine FFP2 senza valvola (o due mascherine chirurgiche contemporaneamente) per tutelare chi lavora all'interno di uno stesso ambiente.
7. Il servizio mensa deve essere riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale e le sanificazioni dei tavoli dopo ogni pasto. In alternativa, là dove le condizioni igieniche e di spazio lo consentano, è possibile anche scegliere il consumo dei pasti presso la propria postazione di lavoro.
8. L'obbligo per il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, di informare tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliant informativi.

Per gli esercizi commerciali

9. L'obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell'utenza, in modo tale che all'interno sia sempre garantita la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri (valida anche nei mercati all'aperto). L'accesso all'interno è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
10. L'accesso è consentito solo a chi indossa mascherina protettiva, che copra naso e bocca, e dopo sanificazione delle mani e aver indossato guanti monouso. A tale scopo all'ingresso del negozio o del banco in caso di mercato all'aperto, saranno posizionati dispenser con liquido per la disinfezione delle mani e guanti monouso.
11. L'obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di avvertire la clientela, con idonei cartelli all'ingresso, della necessità di rispetto della distanza interpersonale di almeno 1,8 metri.
12. L'obbligo di garantire la pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell'orario di apertura e di assicurare un'adeguata aerazione naturale e ricambio d'aria.



Si ricorda che è possibile beneficiare del credito d'imposta del 50% per le spese d'acquisto di dispositivi di protezione per i luoghi di lavoro. L'articolo 30 DL 08/04/2020 n. 23, ha infatti esteso il credito d'imposta sanificazione luoghi di lavoro alle spese per l'acquisto di mascherine, guanti e altri dispositivi di sicurezza per proteggere i dipendenti dal Coronavirus e in genere dall'esposizione ad agenti biologici.

Protocollo anti-contagio

Tutti i datori di lavoro hanno inoltre l'obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio, da spedire alla Regione entro trenta giorni da oggi, in cui si impegnino a mettere in pratica le misure previste dall'ordinanza. Controlli saranno previsti da parte dei servizi di igiene e da chi si occupa di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si allegano per opportuna conoscenza i due protocolli di sicurezza anti-contagio.

Lo Studio rimane, come sempre, a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Studio Commercialisti Associati